Municipio Ponte Capriasca
Municipio

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente l'attribuzione di riconoscimenti per meriti scolastici, sportivi o culturali

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente l'attribuzione di riconoscimenti ai giovani per meriti scolastici, sportivi o culturali

Il Municipio di Ponte Capriasca,
richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC)
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC)

emana la seguente Ordinanza:

Art. 1 – Scopo
Allo scopo di valorizzare e riconoscere l'impegno e i risultati conseguiti dai giovani in ambito scolastico, sportivo o culturale, il Municipio può attribuire un «Riconoscimento comunale».

Art. 2 – Aventi diritto
Ai fini del conferimento del riconoscimento sono prese in considerazione le persone di età non superiore ai 30 anni, domiciliate a Ponte Capriasca o che presentano un legame significativo con il Comune.

Art. 3 – Principi per l'assegnazione del riconoscimento in ambito scolastico
Per l'ottenimento del riconoscimento in ambito scolastico e accademico valgono, di regola, i seguenti criteri:

a) conseguimento di un diploma di Scuola media superiore o diploma professionale con risultati di particolare eccellenza con una media generale, al termine del ciclo di studi, pari o superiore a 5.5 o classificazione tra i migliori tre studenti del rispettivo ciclo di formazione;
b) conseguimento di un bachelor, di un master o di un titolo di formazione di livello terziario, con una media finale pari o superiore a 5.5, laddove sia prevista l'attribuzione di una valutazione finale;
c) conseguimento di un premio o di un riconoscimento ufficiale di livello cantonale, federale o internazionale per un lavoro di diploma, un lavoro accademico o un'attività di ricerca.

Art. 4 – Principi per l'assegnazione del riconoscimento in ambito sportivo
Per l'ottenimento del riconoscimento in ambito sportivo valgono, di regola, i seguenti criteri:

a) conseguimento di un premio, di un titolo o di un riconoscimento ufficiale di livello cantonale, nazionale o internazionale;
b) conseguimento di un risultato di particolare rilievo o di un piazzamento di prestigio nell'ambito di competizioni ufficiali cantonali, nazionali o internazionali.

Art. 5 – Principi per l'assegnazione del riconoscimento in ambito culturale o artistico
Per l'ottenimento del riconoscimento in ambito culturale o artistico valgono, di regola, i seguenti criteri:

a) conseguimento di un premio, di una distinzione o di un riconoscimento ufficiale di livello cantonale, nazionale o internazionale;
b) conseguimento di risultati di particolare rilievo nell'ambito di concorsi, rassegne o manifestazioni culturali o artistiche di riconosciuta importanza.

Art. 6 – Procedura di assegnazione

[1] L'assegnazione dei riconoscimenti è decisa dal Municipio, su preavviso del Dicastero competente.

[2] Ai fini dell'attribuzione, il Municipio tiene conto delle segnalazioni formulate, in particolare, dalle Direzioni scolastiche, da associazioni, società, enti o fondazioni, nonché da singoli cittadini.

[3] Le segnalazioni devono essere debitamente motivate e corredate dalla documentazione comprovante i risultati conseguiti e devono pervenire al Municipio entro il 30 novembre di ogni anno.

[4] Il Municipio valuta liberamente le segnalazioni ricevute sulla base dei criteri stabiliti dalla presente Ordinanza. L'attribuzione del riconoscimento non costituisce un diritto e può non avere luogo ogni anno.

[5] La consegna dei riconoscimenti avviene, di regola, nell'ambito di una cerimonia pubblica.

[6] Chi ha già ottenuto un riconoscimento non può beneficiarne nuovamente nei quattro anni successivi, salvo il conseguimento di risultati di particolare rilievo a livello nazionale o internazionale.

Art. 7 – Restituzione e abusi

[1] Il premio ottenuto indebitamente deve essere restituito al Comune.

[2] In caso di dichiarazioni false, omissioni rilevanti o altri abusi accertati, il Municipio dispone la restituzione di quanto indebitamente percepito e l'esclusione dall'assegnazione di ulteriori riconoscimenti per i cinque anni successivi.

[3] Rimangono riservati il prelievo delle eventuali spese amministrative nonché, ove ne ricorrano i presupposti, la segnalazione alle competenti autorità.

Art. 8 – Abrogazione ed entrata in vigore

[1] La presente Ordinanza abroga ogni disposizione comunale incompatibile o contraria.

[2] Essa entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione all'albo comunale.

Art. 9 – Termini e rimedi giuridici

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Giovanni Quadrelli

COMUNE DI PONTE CAPRIASCA

La Segretaria
Daniela Bernardini

RM n. 499/2026 del 7 settembre 2026
Pubblicata agli albi comunali dal 15 settembre 2026, per un periodo di 30 giorni.